

Concorso pubblico: garantire l'anonimato per non invalidare la procedura

Sentenza del Tar Campania – sez. V – del 27.04.2020, N. 1493

Raffaella Biasin, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Veneto

Un medico ha partecipato ad un concorso pubblico indetto da un'asl campana per il conferimento di n. 3 posti di dirigente medico.

La prova pratica è stata attuata mediante la redazione di un testo scritto, con le medesime modalità tecniche di svolgimento previste per la prova scritta.

Il predetto, avendo firmato l'elaborato riferito alla prova pratica, è stato quindi escluso dalla procedura per violazione del principio dell'anonimato, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del d.p.r. 483/1997.

L'interessato ha allora adito il TAR per ottenere l'annullamento del verbale della commissione esaminatrice che lo ha escluso dalla procedura concorsuale, nonché di tutti gli atti conseguenti, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 6, del d.p.r. n. 483 del 1997, assumendo trattarsi di disposizioni riferibili alla sola prova scritta e non anche alla prova pratica, disciplinata diversamente dal successivo art. 15.

L'asl, nel costituirsi in resistenza, ha chiesto la reiezione del ricorso osservando che il bando di concorso consentiva espressamente alla Commissione esaminatrice di fare effettuare la prova pratica non solo "su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica", ma anche con altra modalità reputata idonea, quale, nella specie, la refertazione di un caso clinico, che sarebbe stata attuata mediante le modalità tecniche di svolgimento previste per la prova scritta.

Il TAR Campania ha ritenuto di condividere l'orientamento interpretativo giurisprudenziale secondo il quale, per la stretta correlazione che intercorre fra il principio dell'anonimato e i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione "l'anonimato debba trovare applicazione generalizzata ed estesa, quindi, anche alle prove pratiche, laddove consistano nella redazione di un elaborato scritto, eccettuati solamente i casi in cui ciò sia materialmente impossibile e, cioè, allorché lo svolgimento della prova, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato del candidato e/o del contenuto della prova con la Commissione, contatto che rende inevitabile la sua previa identificazione"; in tale prospettiva "occorre dunque distinguere l'ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la Commissione (in modo che quest'ultima possa accertare la tecnica di intervento mediante visione diretta), sicché l'anonimato è impossibile, dai casi in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto, nei quali non vi è ragione alcuna per non dare piena applicazione al principio di cui si discute".

La fattispecie in esame è evidente che sia ascrivibile a quest'ultima ipotesi, in quanto la prova pratica non è stata concepita come meramente esplicativa di eventuali operazioni materiali, ma è stata esplicitamente attuata mediante la redazione di un testo scritto a carattere pratico, con le medesime modalità tecniche di svolgimento previste per la prova scritta e senza alcun contatto con la Commissione.

Nel caso concreto non vi è quindi ragione di disattendere la generale regola dell'anonimato quale fondamentale garanzia di imparzialità, non essendo contestabile che la sottoscrizione dell'elaborato valga a rendere riconoscibile il candidato e anche a desumerne in via presuntiva l'intenzionalità.

Per tali motivi il TAR Campania, con sentenza del 27.04.2020, n. 1493, ha respinto il ricorso del ricorrente.